

INFORMAZIONE SULLA BEST EXECUTION POLICY DI BANCA DEL CERESIO SA

Indice

1	Scopo della policy	2
2	Campo di applicazione della policy.....	2
3	Definizione di best execution.....	2
4	Fattori e criteri di esecuzione	2
4.1	Fattori di best execution.....	2
4.2	Applicazione dei fattori di best execution.....	2
4.3	Istruzioni specifiche del Cliente	3
4.4	Transazioni con limitati sforzi di best execution	3
5	Esecuzione degli ordini	3
5.1	In generale	3
5.2	Metodi di esecuzione.....	3
5.3	Tipologie di sedi di esecuzione.....	3
5.4	Fattori di selezione delle sedi di esecuzione.....	3
5.5	Sedi di esecuzione selezionate	4
5.6	Trasmissione degli ordini ai broker.....	4
5.7	Gestione ordini	4
5.8	Aggregazione degli ordini	5
5.9	Esecuzione fuori mercato.....	5
5.10	Esecuzione in nominee	5
6	Costi e commissioni.....	5
7	Documentazione della best execution.....	6
8	Monitoraggio e revisione della policy.....	6
	Allegato 1: Sedi di esecuzione	7
	Allegato 2: Azioni e ETFs	8
	Allegato 3: Titoli del mercato monetario e obbligazioni.....	9
	Allegato 4: Exchange-Traded-Derivatives.....	10
	Allegato 5: Prodotti strutturati.....	11
	Allegato 6: Derivati OTC.....	12
	Allegato 7: Fondi d'investimento	13

1 SCOPO DELLA POLICY

La presente policy fornisce informazioni in merito alla strategia adottata da Banca del Ceresio SA (di seguito la Banca) per ottenere il miglior risultato possibile per i propri Clienti nell'ambito dei servizi di esecuzione e trasmissione ordini su strumenti finanziari (c.d. best execution), come previsto dalla Legge federale sui servizi finanziari (LSerFi).

Il Cliente prende atto e accetta il contenuto di questa best execution policy per qualsiasi ordine che effettua con la Banca.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA POLICY

L'obbligo di fornire la migliore esecuzione possibile (c.d. best execution) è applicabile ai Clienti della Banca classificati come privati o professionali. I Clienti classificati come investitori istituzionali sono generalmente esentati dall'obbligo di best execution, fatte salve convenzioni particolari con la Banca.

L'obbligo di fornire la migliore esecuzione possibile non si applica ai Clienti che non fanno affidamento sulla best execution della Banca per proteggere i loro interessi in relazione all'esecuzione delle transazioni, ad esempio in caso di ordini piazzati presso una sede di esecuzione sulla base di una convenzione di negoziazione (Trading Authority) esistente tra la Banca e il Cliente o il suo gestore patrimoniale indipendente.

I requisiti della migliore esecuzione possibile si applicano a tutti gli strumenti finanziari ai sensi della LSerFi.

3 DEFINIZIONE DI BEST EXECUTION

La migliore esecuzione possibile (c.d. best execution) consiste nell'obbligo della Banca di adottare tutte le misure sufficienti e necessarie per ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile per il Cliente quando si eseguono direttamente gli ordini per conto dei Clienti (compresa l'esecuzione a titolo principale) o quando si trasmettono gli ordini dei Clienti a intermediari finanziari terzi (ad esempio broker – agent) per l'esecuzione.

4 FATTORI E CRITERI DI ESECUZIONE

4.1 FATTORI DI BEST EXECUTION

Al fine di ottenere la migliore esecuzione possibile per il Cliente, la Banca prende in considerazione i seguenti fattori di esecuzione:

- **Prezzo:** il prezzo al quale uno strumento finanziario viene acquistato o venduto.
- **Costi:** i costi direttamente collegati all'esecuzione della transazione, tenendo conto di tutte le spese sostenute dal Cliente comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per l'esecuzione e il regolamento, le commissioni della Banca e altre competenze legate a terzi.
- **Rapidità di esecuzione:** il tempo che serve per eseguire la transazione, incluso il regolamento.
- **Probabilità di esecuzione e di regolamento:** la probabilità che la Banca sia in grado di concludere la transazione.
- **Volume:** la dimensione della transazione eseguita per un Cliente.
- **Natura della transazione** e qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell'esecuzione dell'ordine.

4.2 APPLICAZIONE DEI FATTORI DI BEST EXECUTION

La ponderazione dei fattori di esecuzione è determinata dalla Banca in base alla propria esperienza e tenendo in debita considerazione i seguenti criteri aggiuntivi:

- **Cliente:** le caratteristiche del Cliente, inclusa la classificazione dello stesso come privato o professionale.
- **Ordine del Cliente:** le caratteristiche dell'ordine (ad esempio ordine limitato), incluso il volume.
- **Strumento finanziario:** le caratteristiche dello strumento finanziario oggetto dell'ordine.
- **Sede di esecuzione:** le caratteristiche delle sedi di esecuzione a cui l'ordine può essere diretto.
- **Condizioni di mercato** o altre considerazioni pertinenti l'esecuzione degli ordini.

La Banca attribuisce generalmente più importanza ai fattori di prezzo e costi (c.d. corrispettivo totale) al fine di ottenere la migliore esecuzione possibile. È tuttavia possibile che in casi specifici la Banca assegni maggiore

rilevanza ad altri fattori, diversi da prezzo e costi, come nel caso di transazioni su titoli illiquidi ove le probabilità di esecuzione e gli effetti di mercato assumono maggiore importanza oppure nel caso di ordini di volume elevato in cui la probabilità di esecuzione assume una rilevanza maggiore.

4.3 ISTRUZIONI SPECIFICHE DEL CLIENTE

Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche per l'esecuzione dell'ordine (ad esempio sede di esecuzione o limite di prezzo) la Banca è tenuta ad attenersi alle stesse derogando alla presente policy limitatamente alle istruzioni ricevute. Per gli aspetti dell'ordine non coperti dalla specifica istruzione del Cliente, la Banca si atterrà alla presente policy nei limiti del possibile.

Il Cliente prende atto e accetta che eventuali istruzioni specifiche da lui impartite possono limitare e/o rendere non applicabili le misure descritte nella presente policy e quindi in tali circostanze non sarà possibile ottenere la migliore esecuzione possibile per il Cliente.

In tale situazione la Banca considera assolti i propri obblighi di best execution eseguendo l'ordine nel rispetto delle istruzioni impartite dal Cliente.

È importante sottolineare come la Banca si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi istruzione del Cliente che è in contraddizione con le normative borsistiche, l'autoregolamentazione o la regolamentazione interna della Banca.

4.4 TRANSAZIONI CON LIMITATI SFORZI DI BEST EXECUTION

I principi di best execution saranno applicati per le transazioni che riguardano le nuove emissioni (c.d. IPO) e la sottoscrizione e il riscatto di fondi d'investimento comuni e alternativi. A causa delle caratteristiche di questi mercati, la Banca ha una discrezione limitata nel definire i parametri di esecuzione di questi ordini, e alcuni obblighi sono pertanto considerati rispettati di per sé.

5 ESECUZIONE DEGLI ORDINI

5.1 IN GENERALE

La Banca ha implementato adeguate misure organizzative e una regolamentazione interna, inclusa questa policy, al fine di ottenere la migliore esecuzione possibile per il Cliente.

5.2 METODI DI ESECUZIONE

La Banca ha tre possibilità per eseguire gli ordini dei Clienti:

- La Banca può scegliere di eseguire essa stessa un ordine, sia collocando l'ordine in una sede di esecuzione esterna, OTC o eseguendo l'ordine a titolo principale.
- La Banca può scegliere di trasmettere gli ordini dei Clienti a un broker intermedio, incluse società del gruppo, nel qual caso si ritiene che offra il servizio di trasmissione degli ordini.
- La Banca agisce come nominee presso l'emittente, in particolare per fondi d'investimento comuni e alternativi, e internalizza poi le operazioni dei Clienti nell'ambito della capacità riconosciutagli.

5.3 TIPOLOGIE DI SEDI DI ESECUZIONE

In termini generali la Banca può selezionare diverse tipologie di sedi di esecuzione, ad esempio:

- Borse e mercati regolamentati.
- Sistemi multilaterali di negoziazione (MTF).
- Sistemi organizzati di negoziazione (OTF).
- Internalizzatori sistematici (SI).
- Internalizzazione presso la Banca.

5.4 FATTORI DI SELEZIONE DELLE SEDI DI ESECUZIONE

Nel processo di selezione delle sedi di esecuzione la Banca applica i propri criteri di due diligence e approvazione valutando la capacità di esecuzione ordini in rapporto alla presente policy. Concretamente, al fine di

determinare le sedi di esecuzione che su base coerente forniscono ai Clienti la migliore esecuzione possibile, la Banca prenderà in considerazione i seguenti fattori:

- **Liquidità e prezzo:** la Banca seleziona le sedi di esecuzione che ritiene forniscano una buona liquidità e prezzi.
- **Rischio di credito e regolamento:** la Banca seleziona solo le sedi di esecuzione in cui è possibile determinare gli obblighi sia per la Banca che per la rispettiva controparte quando si regola una transazione e si risolve l'eventuale fallimento del regolamento.
- **Modello operativo e infrastruttura:** la Banca seleziona le sedi di esecuzione che ritiene offrano un'infrastruttura tecnica affidabile e sicura al fine di fornire stabilità per una negoziazione ininterrotta.
- **Rapidità e probabilità di esecuzione:** la Banca seleziona le sedi di esecuzione che ritiene forniscano un accesso rapido ed efficace per l'esecuzione.
- **Costi:** la Banca seleziona le sedi di esecuzione che ritiene forniscano dei buoni costi. In generale, le commissioni della Banca per l'esecuzione riflettono sia il costo della fornitura dei propri servizi combinati con i costi che si prevede di sostenere quando si utilizzano le sedi di esecuzione esterne.

La Banca non discrimina ingiustamente tra sedi o tipi di esecuzione, ma prende una decisione ponderando tutti i fattori di esecuzione. Di principio sceglierà la sede principale di negoziazione e/o la sede sulla quale usa operare. Nel caso in cui la Banca offre ai Clienti la possibilità di selezionare una sede di esecuzione alternativa, fornisce informazioni eque, chiare e non fuorvianti a sostegno di tale decisione. Nessuna informazione fornita dalla Banca deve essere interpretata come una raccomandazione a selezionare una particolare sede o tipo di esecuzione.

5.5 SEDI DI ESECUZIONE SELEZIONATE

La Banca allestisce la lista delle sedi di esecuzione, per ogni categoria di strumento finanziario, che utilizza più frequentemente per ottenere la best execution per il Cliente. Tale lista contiene le sedi di esecuzione su cui la Banca può fare affidamento in via continuativa.

Le sedi di esecuzione scelte sono elencate nell'allegato 1 della presente policy.

La Banca si riserva il diritto di utilizzare altre sedi di esecuzione non presenti nella propria lista nel caso stabilisca che ciò è necessario per conseguire la migliore esecuzione possibile per il Cliente.

5.6 TRASMISSIONE DEGLI ORDINI AI BROKER

Quando esegue gli ordini dei Clienti, la Banca può scegliere di utilizzare i broker per farsi assistere nell'esecuzione delle transazioni dei Clienti. La selezione degli intermediari e dei broker è effettuata valutando la conformità delle rispettive policy di esecuzione e trasmissione ordini con il presente documento.

La Banca verifica periodicamente che i broker utilizzati siano in grado di fornire l'appropriato livello di competenza e la necessaria esperienza nell'esecuzione degli ordini nel rispettivo mercato. Inoltre, su base periodica, la Banca si sincera anche che, sulla base di tutti i fattori di esecuzione rilevanti, l'esecuzione sia fornita sulla base del miglior risultato possibile nell'interesse del Cliente.

L'utilizzo dei broker mira a fornire benefici specifici all'esecuzione del Cliente. Questi benefici includono, ma non sono limitati a, la governance, la supervisione e la trasparenza di un ordine, la coerenza della gestione degli ordini e l'elaborazione delle transazioni front-to-back.

5.7 GESTIONE ORDINI

Gli ordini dei Clienti sono gestiti in modo sequenziale in base alla data e ora di ricezione, salvo che questo sia non praticabile a causa delle caratteristiche dell'ordine, delle condizioni di mercato o sia contrario agli interessi del Cliente.

La Banca processa gli ordini dei Clienti con rapidità, equità, secondo le convenzioni di mercato trasmettendoli alla sede di esecuzione più appropriata e/o eseguendoli in contro-partita diretta acquistando/vendendo dal/al Cliente lo strumento finanziario. In tali situazioni la Banca può addebitare al Cliente una commissione di negoziazione o incorporarla nel prezzo (c.d. transazioni a prezzo fisso) e determina il prezzo in conformità con i parametri e le condizioni di mercato.

La Banca si riserva la possibilità di rifiutare l'esecuzione di un ordine nel caso per ragioni tecniche od operative non sia possibile una corretta esecuzione dello stesso. Il rifiuto dell'esecuzione è prontamente comunicato al Cliente insieme ai motivi per i quali non è stato possibile procedere all'esecuzione.

Qualora l'accesso alle sedi di esecuzione non sia possibile a causa di anomalie tecniche, operative o per causa di forza maggiore ovvero per limitazioni o sospensione della negoziazione (e.g. sospensione tecnica per eccesso di rialzo/ribasso) o in altre situazioni straordinarie, la Banca non garantisce l'esecuzione tempestiva degli ordini e/o il rispetto della presente policy. Per maggiori informazioni si rinvia alle Condizioni generali e al Regolamento di deposito della Banca.

In caso di situazioni di difficoltà o impossibilità di esecuzione dell'ordine, la Banca informa il Cliente non appena possibile.

5.8 AGGREGAZIONE DEGLI ORDINI

La Banca ha la facoltà di aggregare gli ordini dei Clienti con ordini di altri Clienti e/o con operazioni in conto proprio se risulta improbabile che ciò possa svantaggiare i Clienti i cui ordini sono aggregati. Tuttavia in relazione a un singolo ordine non è possibile escludere un possibile svantaggio per un Cliente.

Ai Clienti viene assegnata la quantità di strumento finanziario richiesta nell'ordine utilizzando il prezzo medio ponderato delle esecuzioni.

In caso di eseguito parziale, gli ordini sono ripartiti pro rata tenendo conto dei lotti minimi di negoziazione. L'eventuale quantità non allocabile pro rata è ripartita in funzione dell'orario di ricezione dell'ordine o, se ciò non fosse possibile, con altra modalità che permetta di ottenere la maggiore equità possibile tra i Clienti i cui ordini sono stati aggregati.

5.9 ESECUZIONE FUORI MERCATO

Al fine di attenersi ai propri obblighi di best execution, la Banca ha la facoltà di eseguire gli ordini di strumenti negoziati in sedi di negoziazione al di fuori delle stesse (c.d. transazioni fuori mercato o Over The Counter – OTC). Transazioni condotte fuori mercato possono essere soggette a rischi addizionali, in particolare al cosiddetto rischio di controparte. Il rischio di controparte si riferisce a un evento in cui la controparte di una transazione non riesce a onorare i suoi obblighi derivanti da tale transazione, ad esempio non pagando gli strumenti finanziari consegnati. La Banca cerca di ridurre questo rischio tramite operazioni in DVP/RVP. Non è tuttavia possibile escluderlo interamente.

Il Cliente che ha firmato il documento contrattuale "Condizioni per operare con opzioni e financial futures", a meno di precise istruzioni contrarie, prende atto e accetta che la Banca possa eseguire le transazioni fuori mercato al fine di rispondere ai propri obblighi di best execution nei confronti del Cliente.

5.10 ESECUZIONE IN NOMINEE

L'esecuzione di ordini del Cliente per i quali la Banca agisce quale nominee presso l'emittente (ad esempio sottoscrizione o riscatto di fondi d'investimento) può implicare una limitazione delle capacità a sé stante del Cliente di disporre del titolo. Per maggiori dettagli, si rinvia all'articolo 6 del Regolamento di deposito.

6 COSTI E COMMISSIONI

Qualora sorge l'obbligo della best execution, la Banca deve dimostrare che gli onorari, commissioni e maggiorazioni di prezzo incassati sono conformi con il suo obbligo di adottare tutte le misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per un Cliente.

La Banca garantisce che le maggiorazioni di prezzo (c.d. spread) addebitati sulle transazioni in cui è dovuta la migliore esecuzione possibile siano ragionevoli e non eccessivi per il tipo di strumento, la durata e le dimensioni della transazione.

La Banca non riceve indennità dalle sedi di esecuzione che sono direttamente collegate al volume di scambi assegnati a quella specifica sede di esecuzione.

7 DOCUMENTAZIONE DELLA BEST EXECUTION

La Banca acquisisce la strategia di esecuzione dei brokers e degli intermediari di cui si avvale e ne verifica la coerenza (e la successiva applicazione) con la strategia di best execution degli ordini di negoziazione per i propri Clienti, contenuta nel presente documento.

Ove possibile, ad esempio riguardo a operazioni con obbligazioni, la Banca generalmente sollecita diversi prezzi presso alcune controparti al fine di garantire la best execution.

8 MONITORAGGIO E REVISIONE DELLA POLICY

La Banca controlla regolarmente il rispetto e l'efficacia della presente policy di esecuzione e trasmissione ordini. La Banca rivede annualmente la presente policy, compreso la lista delle sedi di esecuzione. Inoltre la Banca riesamina la presente policy al verificarsi di circostanze tali da influire in modo duraturo sulla capacità di ottenere la migliore esecuzione possibile per il Cliente.

La Banca non effettua ulteriori notifiche ai Clienti in caso di revisione della presente policy.

Le revisioni della presente policy, inclusa la lista delle sedi di esecuzione, sono messe a disposizione del Cliente sul sito web della Banca al link seguente www.ceresioinvestors.com o possono essere richieste direttamente al proprio gestore di riferimento. Il Cliente può richiedere pure la lista dei brokers e intermediari utilizzati dalla Banca. Il gestore di riferimento è disponibile a rispondere a qualsiasi domanda del Cliente in merito alla presente policy.

ALLEGATO 1: SEDI DI ESECUZIONE

Tipologia di strumenti finanziari	Sede di esecuzione
Azioni, ETFs	Tramite brokers alle diverse sedi di negoziazione
Titoli del mercato monetario e obbligazioni	Tramite brokers alle diverse sedi di negoziazione Mercato OTC
Exchange-Traded-Derivatives	Tramite brokers alla sede principale di negoziazione
Prodotti strutturati	Tramite brokers o direttamente tramite l'emittente Mercato OTC
Derivati OTC	Mercato OTC
Fondi d'investimento	Tramite gli amministratori del fondo d'investimento o piattaforme di esecuzione dedicate ai fondi Mercato OTC

La lista dei brokers e intermediari utilizzati dalla Banca per la negoziazione dei diversi strumenti finanziari viene rivista e aggiornata una volta all'anno ed è disponibile quale componente della sua best execution policy su richiesta.

ALLEGATO 2: AZIONI E ETFs

Questo allegato contiene ulteriori informazioni sulla best execution per le operazioni con azioni quotate in borsa e gli ETFs, pure negoziati in borsa. I requisiti sottoelencati possono essere applicati anche a nuovi strumenti finanziari con caratteristiche di esecuzione simili.

1. Fattori di best execution

Quando esegue gli ordini dei Clienti, la Banca tiene conto dei seguenti fattori di esecuzione, generalmente secondo l'ordine che segue:

1. Prezzo.
2. Costi.
3. Velocità di esecuzione.

Per taluni ordini di borsa, la velocità di esecuzione come fattore di esecuzione può avere un livello di priorità uguale o superiore ad altri fattori.

2. Esecuzione degli ordini

La Banca esegue gli ordini dei Clienti in base all'ordine di priorità dei fattori di esecuzione.

3. Sedi di esecuzione

La Banca esegue gli ordini in varie sedi di esecuzione indirettamente tramite i broker selezionati.

ALLEGATO 3: TITOLI DEL MERCATO MONETARIO E OBBLIGAZIONI

Questo allegato contiene ulteriori informazioni sulla best execution per le operazioni con titoli del mercato monetario e obbligazioni. I requisiti sottoelencati possono essere applicati anche a nuovi strumenti finanziari con caratteristiche di esecuzione simili.

1. Fattori di best execution

Quando esegue gli ordini dei Clienti, la Banca tiene conto dei seguenti fattori di esecuzione, generalmente secondo l'ordine che segue:

1. Prezzo.
2. Velocità e probabilità di esecuzione.
3. Volume.
4. Costi.

Nel caso di ordini su mercati generalmente liquidi, la Banca pondera i fattori di velocità e probabilità di esecuzione e volume in maniera più importante rispetto al fattore dei costi.

Nel caso di ordini su mercati illiquidi, la probabilità di esecuzione può diventare il fattore primario di esecuzione se ha un impatto sul corrispettivo totale, ad esempio aumentando il prezzo.

2. Esecuzione degli ordini

La Banca esegue gli ordini dei Clienti in base all'ordine di priorità dei fattori di esecuzione.

3. Sedi di esecuzione

La Banca esegue gli ordini in varie sedi di esecuzione indirettamente tramite i broker selezionati.

ALLEGATO 4: EXCHANGE-TRADED-DERIVATIVES

Questo allegato contiene ulteriori informazioni sulla best execution per le operazioni con Exchange-Traded-Derivatives (ETDs). I requisiti sottoelencati possono essere applicati anche a nuovi strumenti finanziari con caratteristiche di esecuzione simili.

1. Fattori di best execution

Quando esegue gli ordini dei Clienti, la Banca tiene conto dei seguenti fattori di esecuzione, generalmente secondo l'ordine che segue:

1. Prezzo.
2. Costi.
3. Velocità e probabilità di esecuzione.

Per taluni ordini di borsa, la velocità e la probabilità di esecuzione come fattori di esecuzione possono avere un livello di priorità uguale o superiore ad altri fattori.

Nel caso di ordini su mercati illiquidi, la probabilità di esecuzione può diventare il fattore primario di esecuzione se ha un impatto sul corrispettivo totale, ad esempio aumentando il prezzo.

2. Esecuzione degli ordini

La Banca esegue gli ordini dei Clienti in base all'ordine di priorità dei fattori di esecuzione.

3. Sedi di esecuzione

La Banca esegue gli ordini in varie sedi di esecuzione indirettamente tramite i broker selezionati.

ALLEGATO 5: PRODOTTI STRUTTURATI

Questo allegato contiene ulteriori informazioni sulla best execution per le operazioni con prodotti strutturati. I requisiti sottoelencati possono essere applicati anche a nuovi strumenti finanziari con caratteristiche di esecuzione simili.

1. Fattori di best execution

Quando esegue gli ordini dei Clienti, la Banca tiene conto dei seguenti fattori di esecuzione, generalmente secondo l'ordine che segue:

1. Prezzo.
2. Costi.
3. Probabilità di esecuzione.
4. Velocità di esecuzione.

2. Esecuzione degli ordini

La Banca esegue gli ordini dei Clienti in base all'ordine di priorità dei fattori di esecuzione.

3. Sedi di esecuzione

La Banca esegue gli ordini direttamente tramite l'emittente del prodotto strutturato o in varie sedi di esecuzione indirettamente tramite i broker selezionati.

ALLEGATO 6: DERIVATI OTC

Questo allegato contiene ulteriori informazioni sulla best execution per le operazioni con derivati OTC. I requisiti sottoelencati possono essere applicati anche a nuovi strumenti finanziari con caratteristiche di esecuzione simili.

1. Fattori di best execution

Quando esegue gli ordini dei Clienti, la Banca tiene conto dei seguenti fattori di esecuzione, generalmente secondo l'ordine che segue:

1. Prezzo.
2. Costi.
3. Velocità e probabilità di esecuzione.

Per taluni ordini di borsa, la velocità e la probabilità di esecuzione come fattori di esecuzione possono avere un livello di priorità uguale o superiore ad altri fattori.

Nel caso di ordini su mercati illiquidi, la probabilità di esecuzione può diventare il fattore primario di esecuzione se ha un impatto sul corrispettivo totale, ad esempio aumentando il prezzo.

2. Esecuzione degli ordini

La Banca esegue gli ordini dei Clienti in base all'ordine di priorità dei fattori di esecuzione.

3. Sedi di esecuzione

La Banca esegue gli ordini tramite i broker selezionati che si portano direttamente controparte.

ALLEGATO 7: FONDI D'INVESTIMENTO

Questo allegato contiene ulteriori informazioni sulla best execution per le operazioni con fondi d'investimento.

1. Fattori di best execution

Quando esegue gli ordini dei Clienti, la Banca tiene unicamente conto della tempestività del collocamento dell'ordine. Gli ordini di sottoscrizione sono eseguiti al valore netto d'inventario (c.d. VNI).

2. Esecuzione degli ordini

La Banca esegue gli ordini dei Clienti in base alla tempestività del collocamento dell'ordine.

Il giorno e l'ora limite di sottoscrizione del fondo d'investimento è determinata dall'amministratore del fondo. Gli ordini non notificati entro il giorno e l'ora limite saranno elaborati per il successivo termine di esecuzione.

3. Sedi di esecuzione

La Banca esegue gli ordini direttamente tramite l'amministratore del fondo o tramite delle piattaforme di esecuzione dedicate ai fondi d'investimento.